344/2022



Agenzia per la Coesione Territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO l'articolo 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, in forza del quale, per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 31 marzo 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», in particolare l'articolo 1, comma 196, il quale stabilisce che «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 178 del 2020, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto □legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e



la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di curo per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, concernente ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le cui premesse sono qui integralmente richiamate;

VISTO che l'articolo 1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 definisce per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il riparto delle risorse tra i consorzi industriali, a valere sul fondo per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione.

VISTO che l'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 dispone che "le risorse del fondo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite in pari misura tra i consorzi industriali di seguito indicati: Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale; Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino; Consorzio per io sviluppo industriale Roma-Latina; Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind; Consorzio per lo sviluppo industriale del Provincia di Rieti."

VISTA la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 328 del 4 giugno 2021, che ha approvato il Progetto di fusione ex articolo 2501-ter c.c. del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, del Consorzio per lo sviluppo industriale del Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, del Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale e del Consorzio per lo sviluppo industriale Frosinone, nonché la Costituzione del Consorzio industriale unico denominato "Consorzio Industriale del Lazio" ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7;

CONSIDERATO che con atto notarile iscritto al repertorio n. 13154 del 1 dicembre 2021 il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale





di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone si sono fusi mediante la costituzione di un nuovo consorzio denominato "Consorzio Industriale del Lazio";

VISTO lo Statuto del Consorzio Industriale del Lazio, in base al quale tale Consorzio subentra nei rapporti giuridici facenti capo ai citati Consorzi che hanno aderito alla fusione, tra cui, quindi, anche nell'assegnazione di tali risorse come ripartite dal citato articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a." – "Invitalia", la quale, persegue tra l'altro lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari":

VISTO l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

VISTO altresì che il medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999 dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2016, n. 296, che demanda al Ministero dello Sviluppo Economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi di Invitalia, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dello statuto nonché l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;





VISTO il decreto legge 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 - relativo all'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria di Invitalia, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale – che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

VISTA la Delibera 30 maggio 2018, n. 484 dell'ANAC concernente l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

RITENUTA la consolidata esperienza di Invitalia come società in house della Pubblica Amministrazione e in analoghe misure; dall'altro, nella indisponibilità presso il Ministero di sufficienti risorse e know-how indispensabili alla gestione degli aspetti tecnico-informatici e amministrativi derivanti dall'iniziativa;

RITENUTA la necessità di demandare ad un ente strumentale dell'Amministrazione Centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società in house su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato oppure di società o enti a capitale interamente





pubblico in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), che ha disposto l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato, che indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni e l'avvenuta interrogazione dello stesso;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "decreto": decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021, concernente ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;





- b) "regolamento de minimis": regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;
- c) "consorzio industriale": ciascun consorzio industriale ricadente nei territori di cui all'articolo l, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- d) "Agenzia": Agenzia per la Coesione Territoriale;
- e) "Invitalia": Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. Invitalia, società in house dello Stato;
- f) "imprese beneficiarie": imprese di qualsiasi dimensione operanti nel settore manifatturiero (codice ATECO C) e aventi i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto;
- g) "RNA": la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli Aiuti di Stato;
- h) "procedura informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di agevolazione;
- i) "fatture elettroniche": titoli di spesa in formato elettronico che siano: a) rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; b) trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (i.e. dotate di codice SdI).

Articolo 2

(Finalità dell'intervento e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del *decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, approva i relativi schemi, indica la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria, definisce i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, stabilisce gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.





Articolo 3

(Risorse disponibili)

- 1. Le risorse disponibili, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono ripartite, nel rispetto dell'articolo 3 del *decreto*, in pari misura tra i consorzi industriali di seguito indicati:
 - a) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio;
 - b) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio;
 - c) Ex Consorzio per io sviluppo industriale Roma-Latina, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio;
 - d) Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind;
 - e) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio;
 - f) Ex Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, fuso nel Consorzio Industriale del Lazio.
- 2. In ogni caso le risorse, come ripartite al comma 1, lettere a), b), c), e), f) sono destinate all'agevolazione di investimenti di cui all'articolo 7 nei rispettivi territori comunali di competenza degli ex consorzi industriali di cui al medesimo comma 1.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

- 1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali di cui all'articolo 3, ovvero le imprese che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree.
- 2. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;



b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedura di fallimento o di concordato preventivo.

Articolo 5

(Soggetto gestore)

- 1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, l'*Agenzia* si avvale di *Invitalia* ai sensi della normativa applicabile in materia di contratti pubblici.
- 2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse.
- 3. Con apposita convenzione tra l'*Agenzia* e *Invitalia*, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto.

Articolo 6

(Contributo in conto capitale)

- 1. A fronte delle attività agevolabili e delle spese ammissibili di cui all'articolo 7 del presente decreto, alle *imprese beneficiarie* è concesso, nei limiti del *regolamento de minimis*, un contributo in conto capitale di importo non superiore:
 - a) al 100 (cento) per cento delle spese ammesse;
 - b) a 200.000,00 (duecentomila/00) euro per impresa beneficiaria.

Articolo 7

(Attività agevolabili, decorrenza e spese non ammissibili)

1. Le risorse, come indicate e ripartite all'articolo 3, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive.



- 2. Gli incentivi di cui al comma 1 devono ricomprendere almeno uno dei seguenti ambiti: iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell'immobile ove l'attività manifatturiera è svolta, l'ammodernamento e l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse le innovazioni tecnologiche e quelle volte alla digitalizzazione dei processi, gli investimenti immateriali, la conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica, l'avvio di nuove unità produttive.
- 3. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data del 30 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023 e relative a: costi relativi ad acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni, anche immateriali, inerenti agli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché opere murarie e opere impiantistiche strumentali.
 - 4. Non sono, in nessun caso, ammissibili le spese relative a:
 - a) consulenze specialistiche;
 - b) costi sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria;
 - c) costi connessi a commesse interne;
 - d) macchinari, impianti e attrezzature usati;
 - e) l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
 - f) costi di funzionamento, ivi inclusi quelli per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere e ad esclusione dei canoni;
 - g) formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;
 - h) imposte e tasse;
 - i) ogni altra spesa non strettamente connessa con le finalità previste dal decreto.

1



Articolo 8

(Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo)

- 1. Le domande di contributo, redatte in lingua italiana, possono essere presentate dalle *imprese beneficiarie* a partire dalle ore 12.00 del 24 gennaio 2023, fino alle ore 12.00 del 24 marzo 2023.
- 2. Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la *procedura informatica* raggiungibile dal sito www.agenziacoesione.gov.it e dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi che saranno resi disponibili nei predetti siti entro 60 giorni dalla data di adozione del presente decreto.
- 3. Ai fini dell'accesso alla *procedura informatica*, è richiesta l'identificazione del compilatore della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 4. La domanda deve essere firmata digitalmente, pena l'improcedibilità della stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- 5. Sono improcedibili le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto.
- 6. Ciascun soggetto beneficiario, può presentare nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso al contributo.
- 7. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, il *soggetto* beneficiario è tenuto ad indicare:
 - a) dati anagrafici;
 - b) la tipologia degli investimenti previsti e l'ubicazione dell'unità e operativa;
 - c) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto;
 - d) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
 - e) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali;
 - f) che non è verificata nei suoi confronti l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;





- g) che non è soggetto a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modifiche;
- h) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 9

(Concessione del contributo)

- 1. I contributi sono concessi da Invitalia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa verifica del rispetto dei requisiti delle *imprese beneficiarie*, sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti «de minimis», nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
- 2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 8, Invitalia pubblica sul proprio sito l'elenco delle *imprese beneficiarie* cui è concesso il contributo.
- 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le *imprese* beneficiarie di cui all'articolo 5 del decreto hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del presente decreto.
- 4. Invitalia comunica tempestivamente alle *imprese beneficiarie, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale* l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
- 5. Per le domande per le quali l'attività istruttoria di cui al comma 1 del presente articolo si è conclusa con esito positivo, *Invitalia* procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul *Registro Nazionale degli Aiuti di Stato*, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017 n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.





Articolo 10

(Erogazione del contributo)

- 1. L'erogazione del contributo alle *imprese beneficiarie*, a seguito del provvedimento di concessione, è effettuata in unica soluzione dopo il completamento e integrale pagamento degli investimenti ammessi.
- 2. A pena di revoca del contributo, le richieste di erogazione devono essere trasmesse ad *Invitalia*, entro e non oltre il 30 giugno 2024, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in un'apposita sezione del sito di *Invitalia* (www.invitalia.it).
 - 3. *Invitalia*, ricevuta la domanda di erogazione, provvede, tra l'altro, a verificare:
 - a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dalle *imprese* beneficiarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;
 - b) la vigenza, la regolarità contributiva delle singole *imprese beneficiarie* e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura Deggendorf, se i singoli *soggetti beneficiari* rientrano o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
 - c) il pagamento delle spese, la pertinenza e congruità dei costi relativamente allo stato di avanzamento raggiunto.
- 4. *Invitalia*, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma precedente, all'erogazione delle agevolazioni spettanti.
- 5. Ai fini dell'erogazione del contributo, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti nel *decreto*, il *soggetto beneficiario* è tenuto a trasmettere:
 - a) modulo di richiesta di erogazione, redatto secondo il modello prestabilito;
 - b) fatture elettroniche di spesa, debitamente quietanzate, relative ai costi sostenuti di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto, e provviste della dicitura di cui al comma 6 del presente articolo;
 - c) copia dell'estratto del conto corrente intestato all'*impresa beneficiaria* ed utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato, dal quale sia possibile rinvenire i pagamenti relativi alle fatture rendicontate nella richiesta di erogazione;
 - d) copia dei mezzi di pagamento e/o distinte bancarie che consentano la piena tracciabilità e la riconducibilità ai titoli di spesa cui si riferiscono;
 - e) dichiarazione liberatoria sottoscritta dal fornitore dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema prestabilito;





- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio;
- g) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all'acquisizione della certificazione antimafia (allegati prestabiliti);
- h) relazione tecnica finale, redatta secondo il modello prestabilito, concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto indicando le eventuali variazioni intervenute, le cause e l'eventuale impatto sugli obiettivi citati.

Con riferimento alla documentazione di cui ai precedenti punti a), e), g) e h), saranno resi disponibili i modelli e gli schemi per la compilazione in un'apposita sezione del sito di Invitalia (www.invitalia.it) entro 60 giorni dalla data di adozione del presente decreto.

	6.	Al fine d	li evitare il o	loppi	o finan	ziamento	della me	edesima spe	esa, i giu	stificativi di
spes	a e/o di	pagamen	to connessi	al p	rogram	ıma di in	vestime	nto agevola	ato devo	no riportare
rispettivamente nell'oggetto ovvero nella causale la dicitura: «Spesa di euro dichiarata										
per	l'erogazio	one delle	agevolazion	i di	cui al	D.P.C.M.	del 30	novembre	2021 -	Programma
	– II	D	-CUP		>>.					

- 7. I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento.
- 8. Le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nell'unità produttiva interessata dal progetto agevolato nei tre anni successivi alla data di erogazione delle agevolazioni.

Articolo 11.

(Erogazione dell'anticipazione)

- 1. L'impresa beneficiaria può richiedere, a seguito del provvedimento di concessione, l'erogazione di una anticipazione, pari al 50 per cento del contributo concesso previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa per un importo pari all'anticipazione.
- 2. La richiesta di anticipazione deve essere redatta secondo il modello prestabilito e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio;
 - b) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all'acquisizione della certificazione antimafia (modelli prestabiliti).

1



Con riferimento alla documentazione di cui al presente paragrafo, saranno resi disponibili i modelli per la compilazione in un'apposita sezione del sito di Invitalia (www.invitalia.it) entro 60 giorni dalla data di adozione del presente decreto.

3. Alla richiesta di erogazione dell'anticipazione non è allegata alcuna documentazione di spesa, fermo restando che il pagamento del saldo avviene nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 per l'intero investimento ammesso.

Articolo 12 (Oneri informativi a carico dei soggetti proponenti)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per i *soggetti beneficiari* previsti dal decreto e dal presente provvedimento sarà reso disponibile in un'apposita sezione del sito di Invitalia (www.invitalia.it) entro 60 giorni dalla data di adozione del presente decreto.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

- 1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia integralmente a quanto stabilito dal *decreto*.

19-10-2022

IL DIRETTORE GENERALE